

## CHIARIMENTO N. 4

Per le prestazioni di derattizzazione e disinfestazione o di lavori edili o di manutenzione attrezzature ed impianti, in cui necessitano particolari requisiti da parte dell'impresa, è necessario che venga previsto un subappalto, con l'indicazione della terna, oppure tali prestazioni possono essere considerate come semplici prestazioni di servizio da parte di aziende terze?

## RISPOSTA

L'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi recita espressamente che: *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate<sup>1</sup> o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”*.

Pertanto, il superamento degli importi sopra indicati lascia propendere per la partecipazione mediante l'istituto dei sub-contratti o mediante l'istituto del subappalto.

In entrambe le ipotesi, tuttavia, il subcontraente o il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente. Si rinvia alla normativa vigente di settore per i requisiti speciali necessari per contratti di prestazioni particolari e di importo superiore a predeterminati importi (es. SOA).

Si rinvia, inoltre, all'art. 105, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. n 50/2016:

*“3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:*

*a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;*  
*b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;* c) *l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#); c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.*

*4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:*

*a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;* b) *il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*

*c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;*

*d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#)”*.

---

<sup>1</sup> Ovverosia del valore dell'intero appalto (Si veda in tal senso in giurisprudenza TAR Milano 18 gennaio 2006, n. 99).